PROVVEDIMENTI INTESI AL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, E NEGLI ENTI LOCALI

Art. 12

Attribuzioni dell'Osservatorio del pubblico impiego

La Commissione indicata dal precedente articolo 11, istituita con decreto 10 luglio 1984 del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1985, n. 7, assume carattere permanente. Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sara' fissato il compenso da attribuire ai componenti della Commissione di cui al primo comma, che viene integrata con un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Agli stessi fini indicati nel decreto istitutivo della Commissione di cui al primo comma, e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a far parte di diritto della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole amministrazioni, che esercitano competenze connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa' carico al capitolo 2001 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Versione in vigore dal 8 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali
Estremi	Legge 22 agosto 1985, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-intesi-al-sostegno-dell-occupazione-mediante-copertura/art-12-attribuzioni-dell-osservatorio-del-pubblico-impiego

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it